

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEDE DI  
ROMA, I SEZIONE *BIS*, ORDINANZA n. 11378/2018, n.R.G. 7713/2018**

**SUNTO DEL RICORSO**

Il signor **Antonino PROVENZANO**, nato a Partinico (PA) il 13/01/1972, C.F. PRVNNN72A13G348K, ivi residente in contrada Margi Sottani snc, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Arianna Coppola (C.F. CPP RNN 85M48 H501C; pec arriannacoppola@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494), Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed Emanuele Condò (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi sito in Roma, alla via Livorno, 6, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del **Decreto prot. n. 95 del 05/04/2018, notificato in data 19/04/2018**, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008; - del **verbale n. 16 del 28/03/2018** - citato nel suindicato Decreto prot. n. 95 del 05/04/2018 e comunicato con nota prot. n. 7577 dell'11/04/2018 a seguito di domanda di accesso agli atti - con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C. 1, lett. e), e C. 2, all. B,

punto 7 "*stereopsi alterata in portatore di I.O.L. in OD*"; - della **Cartella Clinica relativa alle visite eseguite in data 27 - 28/03/2018**, acquisita mediante accesso agli atti consentito dall'Amministrazione con nota prot. n. 7577 dell'11/04/2018; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

\*\*\*

Il ricorrente, in punto di fatto, ha premesso quanto segue:

Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva. Il signor Antonino PROVENZANO si è posizionato al posto n. 1591 della graduatoria B2 (posti riservati).

Stante l'inserimento nella graduatoria finale, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, giusta legge 27/12/2017 n. 205, ha invitato il ricorrente a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psico - fisica, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008.

Il signor Antonino PROVENZANO, quindi, si è sottoposto alle visite in data 27-28/03/2018 ed all'esito delle stesse, come è dato ricavare dal

Decreto prot. n. 95 del 05/04/2018 impugnato, la Commissione Medica lo ha ritenuto inidoneo ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C. 1, lett. e), e C. 2, all. B, punto 7, così esprimendosi: “*stereopsi alterata in portatore di I.O.L. in OD*”.

Attesa la ridetta valutazione negativa e considerando il disposto di cui al C. 4 art. 9 D.M. n. 5140 del 06/11/2008, secondo cui “*il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso*”, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha, dunque, decretato l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.

\*\*\*

Ciò premesso in fatto, egli ha dedotto la seguente censura:

- **1. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE NONCHE’ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, C. 1, LETT. E), E C. 2, ALL. B, PUNTO 7, DEL D.M. N. 78 DEL 11/03/2008:**

L’art. 1, C. 1, lett. e) del D.M. n. 78 del 11/03/2008 prevede quale requisito di idoneità all’ammissione al concorso per l’accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco la “*normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico*”. L’art. 1, C. 2, all. B, punto 7 del medesimo D.M. dispone che non costituisce causa di non idoneità “*la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l’impianto risulta ben tollerato ed ha raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall’art. 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento*” (cioè visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno).

Orbene, come emerge dal decreto di esclusione impugnato e, prima ancora, dalla scheda medica, il ricorrente è portatore di cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) in occhio destro.

Per quanto concerne il visus naturale, nella suindicata scheda medica *sub* doc. 5 è annotato che il signor Antonino PROVENZANO è risultato avere un visus naturale di 6/10 all'occhio destro e 10/10 all'occhio sinistro. Nonostante tale valutazione sia di per sé sufficiente ad eliminare la causa di esclusione inerente il visus ai sensi dell'art. 1, C. 2, all. B, punto 7, non può tacersi come la stessa sia comunque erronea allorché la Commissione ha annotato all'occhio destro un visus naturale di 6/10 anziché 10/10.

Infatti, il signor Antonino PROVENZANO si è sottoposto ad accurata visita specialistica sia presso il Dr. Salvatore Dolci, specialista in oftalmologia, in data 12/04/2018, sia, per maggior scrupolo, presso il Dr. Raffaele Migliorini, dirigente medico della UOC oftalmologia della Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I il 28/05/2018, i quali hanno riscontrato un visus naturale di 10/10 in entrambi gli occhi.

Alla luce di tali accertamenti non può revocarsi in dubbio come il fatto di essere portatore di IOL in occhio destro giammai possa legittimare l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale che ci occupa ai sensi dell'art. 1, C. 2, all. B, punto 7, come invece si legge nel decreto di esclusione.

Chiarito ciò, per ciò che concerne la dedotta alterazione del senso stereoscopico, sia il Dr. Salvatore Dolci che il Dr. Raffaele Migliorini, come detto dirigente medico presso la UOC oftalmologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, hanno certificato, senza l'ombra del dubbio, l'erroneità di un tale giudizio.

Segnatamente, il Dr. Raffaele Migliorini ha certificato testualmente “stereopsi: presente al Lang II, TNO: completo”. Prima di lui il Dr. Salvatore Dolci, certificando “stereopsi (test di Lang) è presente”, ha messo in luce il manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione, rappresentando come **in un soggetto portatore di IOL (qual è il ricorrente) il test di Lang non ha alcun valore senza lenti da vicino.**

In effetti, dall'esame della scheda medica si evince chiaramente come la Commissione, pur dando atto della presenza di IOL in occhio destro (cfr. pag. 18 scheda medica), abbia eseguito il test di Lang senza l'utilizzo di lenti da vicino falsando inequivocabilmente il risultato di esso.

Appare evidente che l'errore diagnostico sia conseguente alla non corretta esecuzione del test di Lang che, come ogni medico non può non sapere, in caso di impianto di IOL monofocale deve essere effettuato con l'utilizzo di lenti da vicino. Risulta dunque incomprensibile come lo specialista oculista della Commissione, pur edotto sul reperto anamnestico di impianto di IOL, non abbia adottato le doverose tecniche diagnostiche.

Ad avviso degli scriventi, la documentazione medica versata in atti è sufficiente *ex se* a palesare l'erroneità della valutazione di inidoneità espressa nei confronti del signor Antonino PROVENZANO. Ad ogni modo, nel caso in cui codesto Tribunale Amministrativo Regionale non dovesse essere del medesimo avviso, Vorrà disporre una verifica *ex art. 66 C.p.A.* volta ad accertare la normalità della stereopsi a seguito di un corretto esame.

A tal riguardo, per mero scrupolo difensivo, riteniamo di poter richiamare il costante indirizzo della Giurisprudenza Amministrativa secondo cui *“deve essere affermata la sindacabilità delle valutazioni espresse*

dall'ufficio sanitario militare sulla idoneità psico – fisica del candidato, laddove essa attenga ad elementi di fatto e laddove la documentazione medica prodotta in giudizio offra elementi di supporto alla tesi della inattendibilità dell'esame eseguito dall'ufficio sanitario medesimo" (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, IV Sez., **Sentenza 27/10/2003 n. 6669**).

\*\*\*

Il ricorrente ha, dunque, motivato l'istanza cautelare ex art. 55 C.p.A. deducendo quanto segue:

Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. *fumus boni iuris* ed il c.d. *periculum in mora*.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poter richiamare quanto sin qui ampiamente esposto.

Quanto al *periculum in mora*, si ritiene che lo stesso sia connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria.

Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare.

Gli scriventi ritengono, dunque, che sussistano i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta e che quella più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso possa ravvisarsi nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, se del caso anche disponendo verifica sulla persona del ricorrente.

%% %%%

In ragione di quanto sopra, il signor Antonino PROVENZANO ha rassegnato le seguenti conclusioni: - in via cautelare, sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati ex art. 55 C.p.A., se del caso anche disponendo la verifica del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse; - nel merito, annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, se del caso anche disponendo la verifica del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi.

Roma, 26/11/2018

**(avv. Arianna Coppola)**

**(avv. Antonio Zimbardi)**

**(avv. Emanuele Condò)**